

## COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 29/01/1999.*

*Testo aggiornato con deliberazione di C.C. n. 16 del 21/02/2000.*

*Testo aggiornato con deliberazione di C.C. n. 10 del 08/02/2002.*

*Testo aggiornato con deliberazione di C.C. n. 124 del 23/12/2002.*

*Testo aggiornato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28/03/2003.*

*Testo aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/03/2008.*

### INDICE

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni pag. 3

#### CAPO II - DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

Art. 2 - Fabbricati ed aree pag. 3

Art. 3 - Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto pag. 3

Art. 4 - Definizione di terreno agricolo pag. 3

Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili pag. 4

Art. 6 - Decorrenza della edificabilità o meno delle aree pag. 4

#### CAPO III - IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Art. 7 - I terreni fuori dal campo di applicazione dell'I.C.I. pag. 5

Art. 8 - I fabbricati rurali pag. 5

#### CAPO IV - CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

Art. 9 - I fabbricati costruiti abusivamente pag. 6

Art. 10 - Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune pag. 6

Art. 11 - Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica pag. 6

Art. 12 - Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie pag. 6

Art. 13 - Il creditore anticretico pag. 6

Art. 14 - Multiproprietà e condominio pag. 6

#### CAPO V - GLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONIUGI NEL MATRIMONIO, SEPARAZIONE E SUCCESSIONE

Art. 15 - Gli immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione  
legale o convenzionale pag. 7

Art. 16 - La casa adibita ad abitazione familiare nella separazione pag. 7

Art. 17 - La casa adibita ad abitazione familiare nella successione pag. 7

#### CAPO VI - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

Art. 18 - Riduzioni d'imposta pag. 7

Art. 19 - Comodato gratuito pag. 7

Art. 20 - Pertinenze	pag. 8
Art. 21 - Abitazione principale di anziani residenti in case di riposo	pag. 8
Art. 21 – bis – Immobili posseduti da ONLUS	pag. 8
<b>CAPO VII - VERSAMENTO</b>	
Art. 22 - Versamento dell'imposta	pag. 8
<b>CAPO VIII - ACCERTAMENTO, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIONSO</b>	
Art. 23 - Accertamenti e liquidazioni	pag. 8
Art. 24 - Sanzioni	pag. 9
Art. 25 - Rimborsi	pag. 9
Art. 26 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso	pag. 9
Art. 27 - Impiego dei proventi derivanti dai controlli	pag. 9
<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 28 - Norme di rinvio	pag. 10
Art. 29 - Entrata in vigore	pag. 10

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### *ART. 1 - Oggetto e definizioni.*

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il Comune di Montecchio Maggiore nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I..

## CAPO II DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

### *ART. 2 - Fabbricati ed aree.*

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/92 sono così definiti:
  - a) *fabbricato*: è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di essere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del D.p.R. 425 del 1995 e dell'art. 78 della Legge Regionale n. 61 del 1985 ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data;
  - b) *pertinenze*: sono considerate pertinenze le autorimesse, le cantine, i solai, i lastrici solari, ecc... iscritti in catasto con autonoma rendita catastale, a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente;
  - c) *area fabbricabile*: è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in aree inedificate, aree parzialmente edificate e aree in corso di edificazione, intendendosi quelle su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale di un fabbricato.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico o un suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base agli strumenti urbanistici.

### *ART. 3 - Definizione dei fabbricati non iscritti in catasto.*

1. Per fabbricati non iscritti in catasto, per i quali ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto n. 504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti, si devono intendere:
  - a) i nuovi fabbricati non ancora iscritti, ma ultimati, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità;
  - b) i fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;
  - c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

### *ART. 4 - Definizione di terreno agricolo*

1. Il terreno agricolo è il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo

principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione all'Ufficio Provinciale del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, ai sensi della Legge del 09.01.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito almeno pari al 50 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
2. Il Ministero delle Finanze, con Circolare n. 9 del 14.06.1993 ha elencato i Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI, comprendendo in questi anche il Comune di Montecchio Maggiore.

#### *ART. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.*

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area. Ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili l'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad una suddivisione del territorio comunale in zone territoriali di ubicazione omogenee, alle quali sarà applicato un valore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento all'indice di edificabilità della zona. I valori delle aree sono determinati da una Commissione appositamente istituita ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il valore venale delle aree fabbricabili riferito al primo gennaio viene approvato annualmente entro il 30 aprile dalla Giunta Comunale. In assenza di tale decisione vale il valore stabilito per l'anno precedente.
4. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al 2° comma del presente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
  - a) nel caso di discordanza del valore e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base. Nel caso di omessa dichiarazione il valore di stima sarà determinato d'ufficio in base al metodo di cui al 2° comma.

#### *ART. 6 - Decorrenza della edificabilità o meno delle aree.*

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili nell'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30.12.92, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da variati al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
4. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata dall'anno in cui è stato adottato il provvedimento con il quale l'area è stata resa inedificabile.

CAPO III  
IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

*ART. 7 - I terreni fuori dal campo di applicazione dell'ICI.*

1. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono in particolare esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:
  - a) i terreni incolti o abbandonati;
  - b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, c.d. orticelli;
  - c) i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

*ART. 8 - I fabbricati rurali*

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 507/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma 1 del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni, contenute nel D.p.R. n. 139 del 23.03.1998, e di seguito riportate:
  - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
  - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento.
  - c) il terreno il cui fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati.
- il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.p.R. 26.10.1972, n. 633.
3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 non possono essere riconosciuti rurali.
4. Sono considerati rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.p.R. 22.12.1986, n. 917.
5. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
6. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.
7. I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, esente da imposta di bollo, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venire meno dei requisiti che hanno diritto all'agevolazione.

CAPO IV  
CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITA' PASSIVA

*ART. 9 - I fabbricati costruiti abusivamente.*

1. E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
2. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, anche se non è compreso fra le aree a destinazione edificatoria dagli strumenti urbanistici.

*ART. 10 - Gli immobili realizzati dal proprietario su aree del Comune*

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del Comune per la costruzione di case di tipo economico popolare, il superficiario è soggetto passivo dell'ICI a decorrere dalla costituzione del diritto.

*ART. 11 - Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

*ART. 12 - Gli immobili appartenenti a cooperative edilizie.*

1. Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

*ART. 13 - Il creditore anticretico.*

1. Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di imposta relativamente all'immobile ricevuto a garanzia del suo credito, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

*ART. 14 - Multiproprietà e condominio.*

1. Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.
2. Per le parti comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di possesso previa comunicazione al Comune delle parti in oggetto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.
4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del condominio di effettuare un unico versamento per le parti comuni dell'edificio.

CAPO V  
GLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONIUGI NEL  
MATRIMONIO, SEPARAZIONE E SUCCESSIONE

*ART. 15 -Gli immobili posseduti dai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale.*

1. A prescindere dalla quota di possesso risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del 50 %.
2. E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art. 210 del Codice Civile.
3. L'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del 50 %.

*ART. 16 –( abrogato con deliberazione C.C. n. 33 del 31.03.2008).*

*ART. 17 - La casa adibita ad abitazione familiare nella successione.*

1. In caso di decesso di un coniuge il tributo relativo alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, a partire dalla data del decesso senza che la successione sia conclusa.

## CAPO VI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA

*ART. 18 - Riduzioni d'imposta.(modificato da del. C.C. n. 124 del 23/12/02)*

1. Al fine di ottenere la riduzione d'imposta prevista al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 504/92 si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporta come conseguenza la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi.
2. Si sottolinea inoltre che l'immobile deve essere assolutamente non utilizzato nemmeno come deposito.
3. A titolo esemplificativo, i fabbricati si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale e totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche di consistenza risultano privi di idonei servizi igienici o mancanti di impianti tecnologici di distribuzione dei servizi di rete e relativi allacciamenti, ovvero di serramenti interni ed esterni.
4. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
5. La riduzione dell'imposta del 50 % di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto n. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati opera alle seguenti condizioni:
  - a) i requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'Ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 30 giorni dalla richiesta;
  - b) il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, prodotta sotto la propria responsabilità anche penale, esente da imposta di bollo.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti allo scopo incaricati;

6. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
7. Lo stesso soggetto, a sostegno del possesso del requisito di inabitabilità e/o inagibilità, qualora l'Ufficio espressamente lo richieda per le proprie finalità di verifica e di accertamento, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della riduzione d'imposta anche mediante dichiarazione sostitutiva prevista dal precedente comma 5 punto b).

*ART. 19 - Comodato gratuito.(articolo modificato con Deliberazione di C.C. n.10 del 8/2/02).*

1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sia della detrazione d'imposta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.
2. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purchè ovviamente rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Il soggetto passivo deve attestare, mediante una comunicazione da trasmettere al Comune al momento in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito.

*ART. 20 – Pertinenze .(modificato da del. C.C. n. 124 del 23/12/02)*

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, classificate alla categoria catastali C/2 - C/6 - C/7 e site nelle immediate vicinanze dell'immobile adibito ad abitazione principale. A queste si applica l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e l'eventuale parte di detrazione per abitazione principale che resta da usufruire dopo averla sottratta dall'importo per l'abitazione principale.
2. L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe al contribuente.

*ART. 21 - Abitazione principale di anziani residenti in case di riposo*

1. Si applica la detrazione per abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata all'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi.

*ART. 21 – bis - Immobili posseduti da ONLUS (articolo aggiunto da deliberazione C.C. n. 16 del 21/2/2000).*

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel territorio comunale sono esonerate dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili da queste posseduti ed in cui svolgono direttamente la loro attività sociale con decorrenza 1.1.2000.

## CAPO VII VERSAMENTO

*ART. 22 - Versamento dell'imposta .(modificato da del. C.C. n. 124 del 23/12/02)*

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto.
2. L'imposta liquidata in sede di autotassazione o di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, nonchè con pagamento tramite il sistema bancario.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore o uguale a Euro 2,07 (lire 4.000=).

## CAPO VIII

### LIQUIDAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

*ART. 23 - Accertamenti e liquidazioni*

1. *(abrogato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/03/2003).*
2. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ed emette motivato avviso di liquidazione e/o accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso di cui al precedente comma può essere notificato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini indicati all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/92 *(comma modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/03/03).*
4. Le contestazioni di violazioni non collegate all'ammontare del tributo devono avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. *(abrogato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/03/2003).*
6. Si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo il disposto dal Regolamento Comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

*ART. 24 – Sanzioni ed interessi.*

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei Decreti legislativi n. 471-472-473 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel provvedimento adottato con delibera consiliare.
2. **(comma inserito** dalla deliberazione di C.C. n. 16 del 21/02/2000)  
I tassi di interesse, a seguito di violazioni contestate e di rimborso ai contribuenti, per gli anni d'imposta come sotto specificato, sono i seguenti:
  - dal 01.01.1993 al 31.12.1993 4,5 per cento a semestre
  - dal 01.01.1994 al 31.12.1996 3,0 per cento a semestre
  - dal 01.01.1997 al 30.06.1998 2,5 per cento a semestre
  - dal 01.07.1998 2,5 per cento a semestre.

*ART. 25 - Rimborsi*

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. E' considerato eseguito regolarmente, il pagamento esatto al comune incompetente; l'Ufficio tributi provvederà a richiedere al Comune che ha incassato l'imposta la debita restituzione della stessa.
3. Qualora l'ufficio tributi, in sede di liquidazione e/o accertamento, riscontri che alcuni contribuenti hanno effettuato un versamento maggiore di quanto dovuto in base a dati certi e dopo aver effettuato le verifiche ed eventuali richieste di documenti e notizie, procede alla restituzione d'ufficio, salvo il caso in cui sia stata presentata una dichiarazione compilata in modo errato, questi non hanno il diritto di ottenere il rimborso. (**comma modificato** dalla deliberazione di C.C. n. 16 del 21/02/2000)
4. Il Comune può effettuare la compensazione tra i crediti e i debiti d'imposta relativi anche ad anni diversi, anche se il contribuente non lo ha richiesto nella domanda di rimborso.
5. Non si procede a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore a lire 20.000=.

*ART. 26 - Competenze e procedure per la gestione del contenzioso.*

1. Il Sindaco sta in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza in giudizio ad un funzionario dipendente del Comune, mediante specifico atto di procura.

*ART. 27 - Impiego dei proventi derivanti dai controlli*

1. I maggiori proventi conseguenti ai controlli consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento dell'ufficio tributi, ed ai collegamenti con banche dati utili.
2. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura percentuale, stabilita ogni anno, del maggior gettito definitivamente accertato.

CAPO IX  
DISPOSIZIONI FINALI

*ART. 28 - Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

*ART. 29 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.